



Ritiene questa Commissione che le notizie riportate negli articoli di stampa debbano considerarsi senz'altro vere. Tralasciando di ricordare i doveri che incombono sull'estensore dell'articolo di procedere alle opportune verifiche in ordine alla notizia e alle sue fonti, nonché quello del direttore della testata di controllare a sua volta quanto sulla stessa ci si propone di pubblicare, la sopra ricordata dovizia di particolari con cui viene riferita la vicenda giudiziaria in corso e la stessa sua diffusione su più organi di stampa a tiratura nazionale non lasciano dubbio alcuno in ordine all'esistenza di un procedimento penale a carico del Mascherpa per gravissimi fatti di pedofilia perpetrati nei modi sopra descritti.

E poiché negli stessi articoli viene pure riportata la notizia secondo la quale il Mascherpa avrebbe ammesso gli addebiti, ritiene questa Commissione che anche questa riferita circostanza risponda al vero. Sicché, pur in assenza di un giudicato penale, vi sono elementi per pervenire sin d'ora all'affermazione della responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato. In effetti, la confessione del Mascherpa resa davanti al Giudice per le Indagini Preliminari alla presenza del suo Avvocato difensore costituisce, nel procedimento penale che lo vede coinvolto, un punto fermo in ordine all'accertamento della sua responsabilità. A ciò si aggiunga, come riferito dagli articolisti, che ad inchiodare il Mascherpa sarebbero pure state numerose intercettazioni telefoniche di conversazioni intrattenute dallo stesso con le minorenni durante gli incontri *on line*. Pertanto, le dichiarazioni confessorie del Mascherpa sarebbero riscontrate anche da altri gravi e inequivocabili elementi a carico dello stesso. Per questa Commissione, dunque, il Mascherpa si è reso responsabile di gravissimi fatti posti in essere nei confronti di minorenni, sia pure, allo stato delle indagini, diverse da quelle a lui affidate in ragione del suo ruolo di allenatore.

Quella stessa condotta ha pure arrecato un gravissimo danno all'immagine della Federazione, anche in considerazione del fatto che il Mascherpa era gravato da misura interdittiva e non poteva fare l'istruttore di pallavolo.



Il Procuratore Federale ha compiutamente individuato nell'autore degli esecrabili fatti il Mascherpa Gianluca, all'epoca dei fatti tesserato FIPAV e la Commissione Giudicante ritiene accertata la sua responsabilità per i motivi sopra esposti.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale dispone applicarsi nei confronti dell'incolpato Mascherpa Gianluca la sanzione della radiazione.

Roma, 14 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai